



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 Data 28-03-2019	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2019. CONFERMA
--------------------------	--

L'anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 15:00 nella Sala Polivalente "Piero Pozzoli"-Opificio Calibratura Ex Ceramica Vaccari -Via Vaccari del Comune suddetto.

Alla Prima CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti /	CONSIGLIERI	Presenti /
ALBERGHI JACOPO	P	RATTI EMILIO	P
BATTISTINI CHIARA	P	RUSCELLI ENRICA	P
CAPETTA ALESSANDRO	P	SERARCANGELI PIETRO	P
LAZZONI PAOLA	P	SISTI PAOLA	P
MESSORA NICLA	P	STELITANO SALVATORE	P
MONTICELLI ALBERTO	P	ZANGANI ANGELO	P
PONZANELLI FRANCESCO	P		

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori consiglieri:

Risultano altresì, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:

GIANNARELLI GIONNI

Presente

Presenti n. 13

Assenti. n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor SISTI PAOLA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Del Ry Marina.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati all'interno dell'atto.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Al momento della trattazione della pratica, in aula sono presenti il Sindaco Sisti Paola ed i seguenti Consiglieri Comunali: Alberghi Jacopo, Battistini Chiara, Capetta Alessandro, Lazzoni Paola, Messori Nicla, Monticelli Alberto, Ponzanelli Francesco, Ratti Emilio, Ruscelli Enrica, Serarcangeli Pietro, Stelitano Salvatore e Zangani Angelo per un totale di n. 13 membri del Consiglio.

ooooo

Il **Sindaco** illustra la pratica spiegando che nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti.

Senza discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- Il Responsabile dei servizi interessati – Dr. BRUSCHI Antonio – ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

Visti gli atti d'ufficio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 20.02.2019 inerente l'oggetto;

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e il D.U.P. 2018-2019-2020, approvati con deliberazione C.C. n. 13 del 29.03.2018;

Visto il Decreto 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, per cui risulta autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la legge 30.12.2018 n. 145, G.U. n. 302 del 31.12.2018, legge di bilancio 2019;

Dato atto, in particolare, che detta legge:

- non ha rinnovato il blocco dell'aumento delle aliquote sancito a suo tempo dalla legge n. 208/2015, per cui risulta possibile procedere anche all'aumento dei tributi locali secondo legge;
- in merito alla TASI è stato confermato il potere di mantenere in vita la maggiorazione dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'hanno istituita e confermata negli anni precedenti, giusta art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 così come integrata dalla legge n. 145/2019 a decorrere dal 1.1.2019;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 10 del 29.03.2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2018. CONFERMA";

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 68 del 2.5.2014, ha apportato diverse modifiche e integrazioni anche alla disciplina dei tributi locali di cui alla citata legge n. 147/2013;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);
- a mente del predetto articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria, disciplinandone l'applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- l'art 1 comma da 380 a 386 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 prevede che il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;
- la suddetta legge 147/2013, all'art.1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- Ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 16, l'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultino classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che, ai sensi dell'art 13 D.L. 201/2011, come modificato dall'art 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 e successive, nonché dalla legge n. 208/2015, l'IMU non si applica:

- a. al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- g. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto fattispecie assimilata abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;
- h. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b) della legge di stabilità 2016, viene inserita al comma 3 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la seguente dicitura "la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2
3
";

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, aggiunge, al comma 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il seguente periodo "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento".

Tenuto conto che, in accordo con le previsioni normative di riferimento e ferme restando le esclusioni di cui sopra, sono altresì esenti dall'imposta unica municipale propria: i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina e delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, che rientrano nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

Dato atto che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- per l'anno 2014, ai sensi del combinato disposto dei sopra citati commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, come modificata dal D.L. n.16/2014, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui ai punti precedenti, relativi all'aliquota massima TASI applicabile e alla somma delle aliquote TASI ed IMU, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- il comma 669 della legge n. 147/2013 è sostituito dal seguente in base all'art. 1 comma 14 b) della legge di stabilità 2016, "il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- Ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 28, "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- Con riferimento al punto precedente, è stato confermato - a decorrere dal 1.1.2019 - il potere di mantenere in vita la maggiorazione dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'hanno istituita e confermata negli anni precedenti, giusta art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 così come integrata dalla legge n. 145/2019 che testualmente recita: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e

2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;

Rilevato che

- il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ritenuto, anche per l'anno 2019 e limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 legge n. 208/2015, di mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2018, ovvero lo 0,8 per mille;

Recepito quanto indicato dal Ministero delle Finanze con nota Prot. 20720 del 30/11/2017 in materia di esenzione dalla TASI per i fabbricati destinati ad alloggi sociali;

Dato atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi presuntivi di cui allo schema di Bilancio di Previsione 2019 in elaborazione, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI, inizialmente stimato in Euro 215.000,00, sulla base del gettito dell'esercizio passato:

Servizi	Costo complessivo previsionale
Pubblica sicurezza e vigilanza locale (quota)	210.000,00
Illuminazione pubblica (quota)	100.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, altri servizi generali (quota)	213.000,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (quota)	190.000,00
Totale	713.000,00

Tenuto quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese nel quadro generale della manovra tariffaria dell'esercizio 2019, definita – per la parte IMU e TASI – come da tabella riportata nel dispositivo della presente deliberazione e in conferma rispetto all'anno precedente;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;
- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della*

prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, così come introdotto dalla legge di stabilità 2016, art. 1 comma 10. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria”;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI - tributo per i servizi indivisibili”;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Lazzoni Paola, Monticelli Alberto, Ponzanelli Francesco, Ratti Emilio e Serarcangeli Pietro) espressi per alzata di mano da n. 8 membri del Consiglio votanti, essendo presenti in aula n. 13 membri del Consiglio:

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., in particolare legge n. 208/2015, è istituita nel Comune di Santo Stefano di Magra a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- 3) Di confermare e approvare, per l'anno 2019 e in quanto applicabili in conformità alle previsioni normative introdotte dalla legge finanziaria per il 2019 di cui anche in premessa, le aliquote ed esenzioni previste per il 2018 con deliberazione C.C. n. 10 del 29.03.2018;
- 4) Di confermare – altresì – e approvare per l'anno 2019 e limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 legge n. 208/2015, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2018;
- 5) Di stabilire e approvare, pertanto, per l'anno 2019, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) di seguito elencate, nel rispetto delle modalità, limiti e specifiche fissati dalle leggi e regolamenti in vigore:

TIPOLOGIE E ALIQUOTE		ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI	TOTALE
1	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133.	0,00 ‰	1,00 ‰	1,00 ‰
2	Unità immobiliari di categoria catastale A (escluse A/10, A/1, A/8 e A/9) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nei termini e limiti di legge, e relative pertinenze nei limiti di legge.	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰
3	Unità immobiliari (escluse A/10), e relative pertinenze nei limiti di legge, destinate ad abitazione da parte del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰
4	Unità immobiliari (escluse A/10) e relative pertinenze nei limiti di legge possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰

5	Unità immobiliari di categoria catastale A (escluse A/10) e relative pertinenze nei limiti di legge possedute dai cittadini italiani comunque non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰
6	Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nel rispetto dei limiti di legge	4,00 ‰	2,00 ‰	6,00 ‰
7	Unità immobiliari, escluse quelle di categoria D, concesse in comodato o uso gratuito al Comune , limitatamente al periodo dell'anno caratterizzato da tale requisito, rilevabile d'ufficio in base alla documentazione in atti.	4,60 ‰	0,00 ‰	4,60 ‰
8	Unità immobiliari di categoria catastale A (esclusa A/10) e relative pertinenze nei limiti di legge concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), a condizione che il beneficiario non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili o porzione di essi (escluso l'immobile oggetto del comodato stesso) destinati ad uso abitativo situati in tutto il territorio nazionale e che il beneficiario stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente dovrà denunciare ogni variazione. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e degli eventuali necessari ulteriori documenti entro il 31.12.2019, comporterà l'applicazione dell'aliquota generica da ultimo specificata.	6,00 ‰	0,80 ‰	6,80 ‰
9	Immobili, e relative pertinenze nei limiti di legge, che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dal Comune con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente dovrà denunciare ogni variazione. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo entro il 31.12.2019, comporterà l'applicazione dell'aliquota generica da ultimo specificata.	6,00 ‰	0,80 ‰	6,80 ‰
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e A.R.T.E. e da altri enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi stesse finalità.	4,60 ‰	0,00 ‰	4,60 ‰
11	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰
12	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰
13	Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰
14	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 ‰	2,50 ‰	2,50 ‰

15	Per gli immobili (esclusa la categoria D) ubicati all'interno dei Centri Storici che risultino realmente occupati (a titolo di proprietà o locazione) da attività commerciali per almeno 200 giorni durante l'anno di esercizio economico. La presente aliquota è applicabile alle attività di rosticceria, lavanderia, panificio, pubblico esercizio ex-legge 287/91 (con esclusione delle discoteche, delle sale da ballo in genere, delle sale da gioco e di scommesse), estetista, parrucchiere, nonché alle agenzie immobiliari ed agli studi professionali che utilizzano fondi al piano terreno per l'esercizio della propria attività. L'applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.12.2019 sui modelli predisposti dal Comune, pena l'applicazione dell'aliquota ordinaria per la categoria commerciale similare prevista nei successivi punti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente dovrà denunciare ogni variazione.	7,60 ‰	0,80 ‰	8,40 ‰
16	Per le unità immobiliari, escluse quelle di categoria D, diverse dalle abitazioni principali del soggetto passivo, ubicate nei Centri Storici e oggetto di interventi edilizi consistenti in ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie, per un periodo di 3 anni, a decorrere dall'anno in cui è stata concessa l'abitabilità. L'applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.12.2019 sui modelli predisposti dal Comune, pena l'applicazione dell'aliquota ordinaria per la categoria commerciale similare prevista nei successivi punti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente dovrà denunciare ogni variazione.	7,60 ‰	0,80 ‰	8,40 ‰
17	Per le unità immobiliari di categoria D concesse in comodato o uso gratuito al Comune , limitatamente al periodo dell'anno caratterizzato da tale requisito, rilevabile d'ufficio in base alla documentazione in atti.	7,60 ‰	0,00 ‰	7,60 ‰
18	Per le unità immobiliari di categoria catastale A10 .	9,00 ‰	0,80 ‰	9,80 ‰
19	Per le unità immobiliari di categoria catastale B .	9,00 ‰	0,80 ‰	9,80 ‰
20	Per le unità immobiliari di Cat. C ove si eserciti una regolare attività artigiana e/o commerciale .	9,00 ‰	0,80 ‰	9,80 ‰
21	Per le unità immobiliari di categoria D2, D3, D4, D6 .	9,00 ‰	0,80 ‰	9,80 ‰
22	Restanti unità immobiliari di categoria D1, D5, D7, D8 non ricomprese nelle tipologie precedenti, altri immobili non ricompresi nelle tipologie precedenti e aree fabbricabili.	10,60 ‰	0,80 ‰	11,40 ‰
23	Terreni agricoli	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰

- 7) Di dare atto che il versamento dell'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo di categoria D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, deve essere effettuato allo Stato ai sensi di legge, restando attribuito al Comune il gettito derivante dall'applicazione della maggiore aliquota nella misura prevista;
- 8) Di approvare, per l'anno 2019, la detrazione prevista dall'art. 13, c. 10, del D.L. 201/2011, da applicarsi all' I.M.U. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze nei limiti di legge, nella misura di € 200,00;
- 9) Di dare atto che, ai fini I.M.U. e ai sensi dell'art. 13, c. 10, del D.L. 201/2011, la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, nella misura di € 200,00;
- 10) Di approvare, **ai fini TA.S.I.**, per l'anno 2019 e ad integrazione della precedente tabella, le seguenti detrazioni e/o esenzioni:
- a. Esenzione totale del tributo: assegnata attraverso bando pubblico, per singoli e nuclei con ISEE inferiore a Euro 7.500,00 e che non fruiscono di altre entrate esenti IRPEF eccetto l'indennità di accompagnamento. I requisiti di accesso all'esenzione, comunque individuati nel bando, potranno prevedere anche criteri di accesso per coloro che, pur avendo ISEE superiore al limite fissato, si siano trovati, nell'anno in corso, in situazioni di disoccupazione o iscrizione in liste di

mobilità tali da richiedere il calcolo dell'ISEE corrente; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;

- 11) Di dare atto che, ai fini TASI, per espressa disposizione della legge n. 147/2013, c. 681, nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante, si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:
 - 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
 - 10 per cento per l'occupante.
- 12) Di dare atto che, in riferimento al punto precedente e in conformità alle previsioni di legge, la TASI non sarà dovuta dall'occupante, per la quota di competenza come sopra individuata, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale;
- 13) Di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- 14) Di attribuire valore anche regolamentare alla presente deliberazione relativa all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti I.M.U. e TA.S.I.;
- 15) Di confermare il Responsabile Area Finanziaria e Personale, Dott. Antonio BRUSCHI, funzionario responsabile dei tributi in argomento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme e regolamenti, autorizzandolo, conseguentemente, anche alla sottoscrizione di tutti gli atti relativi alla gestione del tributo, inclusi quelli posti in essere nelle attività di recupero del gettito e similari;
- 16) Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e dei regolamenti in premessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Lazzoni Paola, Monticelli Alberto, Ponzanelli Francesco, Ratti Emilio e Serarcangeli Pietro) espressi per alzata di mano da n. 8 membri del Consiglio votanti, essendo presenti in aula n. 13 membri del Consiglio:

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

La presente discussione è registrata integralmente sul supporto informatico conservato agli atti ed in rete.

Firmato:

Il Presidente SISTI PAOLA
Il Segretario Comunale Dr.ssa Del Ry Marina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dr.ssa Del Ry Marina

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno 26/4/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Messo Comunale

Firmato Cardelli Fabio

Il Segretario Comunale

Firmato Dr.ssa Del Ry Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 28-03-2019, perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

Il Segretario Comunale

Firmato Dr.ssa Del Ry Marina

Comune di Santo Stefano di Magra

Provincia di La Spezia

L'Organo di Revisione

Verbale n. 12 del 20/03/2019

Parere sulla proposta di approvazione consiliare di conferma delle aliquote relative all'IMU e alla TASI per l'anno 2019

Il sottoscritto Dott. Fabio Caccavale, Revisore dei Conti del Comune di Santo Stefano di Magra (SP), nominato con delibera del C.C. n. 45 del 28/06/2018;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di Consiglio avente ad oggetto: *APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2019. CONFERMA*;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Tenuto conto che sono state confermate le aliquote e le esenzioni IMU e TASI approvate per l'anno 2018 con delibera C.C. n. 10 del 29/03/2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

Osservato, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le tariffe sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;

Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di conferma delle aliquote relative all'IMU e alla TASI per l'anno 2019.

Santo Stefano di Magra, 20/03/2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Fabio Caccavale

